



COMUNE DI CAFASSE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PRESTITO D'ONORE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 ottobre 2015

INDICE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - DESTINATARI E REQUISITI

Articolo 3 - ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Articolo 4 - PRIORITÀ' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE

Articolo 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 6 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 7 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 8 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI\

Articolo 9-VERIFICHE

Articolo 10 -NON ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 11 - NUOVA EROGAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Cafasse stanZIA annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie, un apposito fondo per l'anticipazione di somme destinate a PRESTITI D'ONORE, a favore di soggetti che versino in una temporanea e contingente difficoltà economica e che ne facciano domanda. Il presente regolamento disciplina la concessione e la gestione dei contributi erogati dal Comune di Cafasse.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI

Gli aspiranti all'assegnazione del prestito d'onore devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea; in mancanza di tale requisito è necessario possedere la carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva al termine di restituzione del prestito*
- b) residenza anagrafica da almeno un anno nel comune di Cafasse;*
- c) compimento del diciottesimo anno di età;*
- d) avere un ISEE complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00;*
- e) condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso o compensazione entro i termini stabiliti dall'art 7;*
- f) impossibilità di accedere al prestito ordinario per mancanza di garanzie o per l'esclusione dal diritto alla cessione del quinto dello stipendio o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla possibilità di lavoro.*

ART. 3 - ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà accordato per un importo fino a un tetto massimo di € 500,00 per nucleo familiare.

Il contributo verrà erogato a conclusione dell'istruttoria con atto deliberativo della Giunta Comunale, su proposta della Commissione costituita dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali, due Consiglieri Comunali uno individuato dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

ART. 4 - PRIORITÀ' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE

Nelle richieste di attivazione del prestito d'onore costituiscono priorità, in modo indicativo e non esaustivo, le seguenti situazioni nelle quali si trovi il soggetto richiedente:

- *nucleo familiare che include un componente disabile*
- *nucleo familiare composto esclusivamente dal richiedente ed uno o più figli minori, come risultante da stato di famiglia anagrafico*
- *nucleo familiare con figli studenti o disoccupati entro i 20 anni, come risultante da stato di famiglia anagrafico*
- *nucleo familiare costituito da persona singola con età inferiore a 65 anni*
- *di non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.*

ART 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al prestito d'onore deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, che sarà in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune.

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati e le specifiche tipologie di bisogno che attivano la sua richiesta di prestito.

A puro titolo esemplificativo, possono costituire motivi per l'attivazione del prestito le seguenti situazioni:

1. *Soluzione del problema alloggiativo, es. anticipo mensilità affitto alla stesura del contratto*
2. *Spese legate a problemi sanitari non assicurate dal SSN*
3. *Formazione o riqualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità, dopo una separazione-divorzio, dopo assenza prolungata dal mondo del lavoro dovuta a motivi non dipendenti dalla propria volontà;*
4. *Spese legate all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e volte a consentire la regolarità della frequenza;*
5. *Nascita di uno o più figli;*
6. *Piccole ristrutturazioni o adeguamenti dell'abitazione da ritenersi indispensabili ai fini del mantenimento o miglioramento della salute;*
7. *Altra situazione che possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia con particolare riguardo dell'esercizio degli impegni genitoriali, di cura e sostegno a parenti.*

ART. 6 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

All'interessato verrà data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo,

L'erogazione del PRESTITO avverrà attraverso emissione di bonifico bancario o pagamento in contanti da riscuotersi presso la Tesoreria Comunale direttamente dal richiedente.

ART. 7 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario del PRESTITO D'ONORE s'impegna alla restituzione della somma ricevuta senza interessi, sottoscrivendo il piano di rimborso rateale nel quale è indicata la frequenza con la quale provvederà a versare le rate di rimborso, o a compensare quanto ricevuto prestando opera di volontariato nella manutenzione e decoro del patrimonio pubblico Sarà cura del beneficiario stesso trasmettere all'ufficio comunale competente copia delle ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Il contributo erogato dovrà essere restituito con versamenti mensili nel periodo limite di 12 mesi, secondo le modalità che saranno concordate caso per caso, prima dell'erogazione del contributo stesso, in base alle

esigenze e alle possibilità del beneficiario sulla base di un piano personalizzato.

Il periodo per la restituzione avrà come decorrenza il giorno 10 del terzo mese successivo alla data di erogazione.

Il contributo non prevede alcun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario.

Le rate di rimborso devono essere versate entro il giorno 10 del mese tramite bollettino postale sul c/c del Comune o presso la Tesoreria comunale senza necessità di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale. I ritardi nei versamenti devono essere comunicati in forma scritta al Responsabile dell'Area Amministrativa. E' considerato ritardo il mancato versamento alla data fissata, fino ad un massimo di 10 giorni.

In caso di mancato versamento delle rate di rimborso per un periodo superiore a 60 giorni, si darà avvio alla procedura per la riscossione coattiva, con i relativi interessi legali.

In caso di compensazione del contributo con opera di volontariato sarà cura dell'Amministrazione individuare i servizi, il numero di ore ed il periodo per cui la prestazione dovrà essere svolta.

ART. 8 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

Il Comune di Cafasse si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo economico.

Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a subentrati, giustificati e dimostrabili motivi che comportano al beneficiario l'impossibilità di restituire o compensare il prestito, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto della Giunta Comunale, potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata fino a quando tali condizioni di difficoltà persisteranno.

Se, invece, viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione o compensazione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il Comune procederà al recupero coattivo e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori prestiti o altri benefici di natura economica.

ART. 9 - VERIFICHE

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare:

- *la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;*
- *l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti),*
- *la causa di eventuali difficoltà allo svolgimento di opera di volontariato nei servizi e per le ore stabilite per la compensazione.*

ART. 10 - NON ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Cafasse, si riserva il diritto di non concedere il PRESTITO D'ONORE qualora il richiedente non si trovi nella condizione di poter restituire o compensare le somme ricevute, o abbia già un debito nei confronti del Comune.

ART. 11 - NUOVA EROGAZIONE

Il Comune di Cafasse riconosce la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato del contributo, anche una seconda erogazione, ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero entro il termine concordato di cui al precedente articolo 7.